ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO E VERIFICA DEL PASSIVO: LO STANDARD ISTRUTTORIO DELLA BANCA DOPO CASS. N. 29293/2026

FABRIZIO FRANCO

Cass. civ., sez. I, ord. 16 novembre 2026, n. 29293

In tema di ammissione al passivo di crediti bancari, la diligenza professionale richiesta alla banca nella valutazione del merito creditizio (artt. 1176, comma 2, c.c. e 5 T.U.B.) non impone in via generale e astratta l'acquisizione del certificato dei carichi fiscali pendenti dell'impresa finanziata, né consente di escluderla in via altrettanto generale: il giudice deve valutare, in base alle caratteristiche del rapporto, le ragioni concrete per cui la banca ha ritenuto attendibili le informazioni raccolte, e in particolare i dati di bilancio.

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. La decisione. – 3. La diligenza della banca come clausola generale e le sue fonti. – 4. Il certificato dei carichi fiscali: elemento tipico, non adempimento formale. – 5. Il riparto dell'onere della prova in sede di verifica. – 6. Responsabilità e nullità: il ruolo della colpa grave nel reato-contratto. – 7. L'eccezione di compensazione del curatore. – 8. Garanzia pubblica e contesto emergenziale. – 9. Conclusioni operative.

1. Il caso

Una banca chiede l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale di una società per 76.271,11 euro, residuo di un mutuo chirografario di 500.000 euro erogato il 15 luglio 2020, assistito dalla garanzia del Fondo di cui alla l. n. 662 del 1996 e in parte rimborsato, per 450.000 euro, a seguito dell'escussione della

Riproduzione riservata

garanzia pubblica. Il giudice delegato esclude il credito, ritenendo che la banca abbia concesso abusivamente il finanziamento senza un'adeguata valutazione del merito creditizio.

Il Tribunale di Napoli, con decreto del 27 dicembre 2024, rigetta l'opposizione con una motivazione articolata su più piani. Anzitutto, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca non è opponibile alla procedura, perché privo della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. anteriore all'apertura del concorso. Nel merito, il Tribunale afferma che la banca, pur non potendo accedere direttamente alla posizione fiscale del cliente, avrebbe dovuto chiedergli il certificato dei carichi tributari: un onere modesto, che avrebbe fatto emergere un debito fiscale ingente, non rappresentato nei bilanci, e con esso una crisi «sostanzialmente già irreversibile».

Ne discendono, secondo il decreto, la violazione degli artt. 5 e 14, comma 2, T.U.B. e dell'art. 1, comma 1, lett. g), del d.m. n. 248 del 1999, che riserva la garanzia del Fondo alle imprese «sane»; la nullità del mutuo per illiceità della causa (artt. 1343 e 1418, comma 2, c.c.), in quanto contrario a un principio di ordine pubblico economico che vieterebbe di finanziare, con dolo o colpa, imprese in crisi; l'impossibilità di ammettere la sola sorte capitale ex art. 2033 c.c., non richiesta dalla banca neppure in via subordinata; infine, l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale della curatela, fondata su un danno da aggravamento del dissesto «almeno pari» al finanziamento erogato.

2. La decisione

La Prima Sezione dichiara inammissibile ex art. 360-*bis* c.p.c. il motivo relativo al decreto ingiuntivo, richiamando l'indirizzo consolidato per cui il decreto non munito, prima dell'apertura della procedura, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è opponibile alla massa, a nulla rilevando la

provvisoria esecuzione o la scadenza del termine per l'opposizione[1].

Accoglie invece il secondo motivo. La Corte ricorda che l'erogazione del credito è abusiva quando avviene, con dolo o colpa, a favore di un'impresa in difficoltà economico-finanziaria priva di concrete prospettive di superamento della crisi, da valutarsi ex ante; e che essa obbliga al risarcimento se ne deriva un aggravamento del dissesto[2]. Richiama poi il proprio recente arresto secondo cui il giudizio sulla diligenza professionale della banca, vertendo su una clausola generale, è sindacabile in sede di legittimità come violazione di legge[3].

Il cuore della decisione è nel rapporto tra regola e caso concreto. Il certificato dei carichi fiscali assume, per la Corte, «singolare efficacia e rilevanza» tra le informazioni che la banca deve raccogliere, perché proviene dall'Agenzia delle Entrate e documenta un profilo, quello tributario e previdenziale, che è di frequente il punto più sensibile della gestione d'impresa. Ma nulla esclude che la sua richiesta si riveli, nel caso concreto, una «formalità superflua»: per la conoscenza del cliente maturata nel tempo, per l'esiguità del finanziamento, per il contesto in cui fu concesso, per le condizioni del credito o per l'andamento regolare di altri rapporti. Il Tribunale di Napoli ha errato nel configurare un obbligo generale e sempre doveroso di acquisire il certificato; il giudice del rinvio dovrà valutare le ragioni concrete per cui la banca ritenne attendibili i dati di bilancio. Gli altri motivi, compresi quelli su nullità e compensazione, restano assorbiti.

[1] Cass., n. 21583/2018; Cass., n. 8260/2024, entrambe richiamate in motivazione.

[2] Cass., 30 giugno 2021, n. 18610; Cass., n. 29840/2023, richiamate in motivazione.

[3] Cass., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19262, in *Giust. civ. Mass.*, 2026.

Riproduzione riservata

3. La diligenza della banca come clausola generale e le sue fonti

La pronuncia si inserisce in un gruppo di decisioni che, nel corso del 2026, hanno riguardato decreti dello stesso Tribunale di Napoli in materia di mutui assistiti da garanzia pubblica. Il dato più significativo è che la sentenza n. 19262 del 2026 e l'ordinanza in commento cassano decreti napoletani di segno opposto applicando il medesimo principio: nel primo caso il Tribunale aveva escluso in via generale l'obbligo di richiedere il certificato, ammettendo il credito della banca; nel secondo lo ha affermato in via generale, escludendo il credito[4]. In entrambe le ipotesi l'errore sta nella regola astratta, non nell'esito.

Lo standard di diligenza è ricostruito attraverso un insieme di fonti di diverso rango: l'art. 5 T.U.B. e il principio di sana e prudente gestione; l'art. 21 del reg. UE n. 651/2014, che impone agli intermediari che veicolano aiuti al finanziamento del rischio la «diligenza di un gestore professionale»; la circolare della Banca d'Italia n. 285 del 2013; la raccomandazione della Banca d'Italia del 10 aprile 2020 sulle misure di sostegno legate all'emergenza sanitaria; gli Orientamenti dell'EBA sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti del 29 maggio 2020, che includono espressamente, tra le informazioni da considerare per le imprese, l'«evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali»[5].

Particolarmente rilevante è il valore riconosciuto agli Orientamenti EBA. Essi sono divenuti applicabili soltanto dal

[4] Cass., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19262 (fallimento Pulicati Pelletterie S.r.l.), che ha cassato il decreto con cui il Tribunale di Napoli aveva accolto l'opposizione della banca ritenendo non doverosa, in via generale, la consultazione del certificato dei carichi fiscali pendenti, a fronte di un'esposizione tributaria superiore a tre milioni di euro non evidenziata nei bilanci. Nello stesso senso Cass., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19267, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 22 giugno 2026, secondo cui non può affermarsi in via generale che l'intermediario sia esonerato dall'acquisire il certificato dei carichi tributari pendenti e il DURC per il solo fatto che i dati di bilancio corrispondano a quelli delle dichiarazioni fiscali.

[5] Si tratta degli Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, sezione 5, nn. 86 e 88, e allegato 2, punto B.7, richiamati dall'ordinanza.

30 giugno 2021, dunque dopo la stipulazione del mutuo; la Corte li richiama perciò non come specifiche norme giuridiche direttamente applicabili, ma come raccolta e rielaborazione delle migliori prassi professionali, che concorrono a definire gli «standard valutativi esistenti nella realtà sociale». Il passaggio va delimitato con attenzione. Orientamenti divenuti applicabili dopo l'operazione possono contribuire a ricostruire le prassi professionali già esistenti al momento dell'erogazione; non possono, invece, essere trasformati in obblighi direttamente applicabili a operazioni anteriori. Il giudice dovrà quindi verificare che il contenuto richiamato (qui, l'evidenza delle passività fiscali) esprimesse una prassi già consolidata nel 2020, anche alla luce delle fonti allora vigenti: l'art. 5 T.U.B., la circolare n. 285 e la raccomandazione della Banca d'Italia del 10 aprile 2020. In questi limiti, la *soft law* di vigilanza opera come parametro di integrazione della clausola generale dell'art. 1176, comma 2, c.c. La dottrina più recente ha colto questa progressiva estensione dei doveri istruttori della banca verso l'impresa in crisi[6].

[6] Sul rilievo degli orientamenti EBA nella ricostruzione della diligenza professionale dell'intermediario e sull'esigenza di una valutazione *ex ante* delle prospettive dell'impresa finanziata, E. ANDREANI, *Verifica del merito creditizio ed abusiva concessione di credito*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 2 gennaio 2023. Più in generale, L. BENEDETTI, *Le mobili frontiere della responsabilità della banca nell'erogazione del credito all'impresa in crisi*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2025, 622 ss.; M. ARLENGHI, *Abuso nella concessione del credito bancario e finanziamenti alle imprese in crisi*, in *Riv. dott. comm.*, 2024, 99 ss.; C. ESPOSITO, *Il ruolo della «concessione abusiva di credito» e la «tossicodipendenza finanziaria» nel contesto del Codice della crisi*, in *Giust. civ.*, 2025, 785 ss. Sull'evoluzione degli strumenti di valutazione, anche automatizzati, M. PASSARETTA, *Valutazione del merito creditizio «intelligente» e colpa organizzativa*, in *Giust. civ.*, 2025, 979 ss.; L. ROCCO DI TORREPADULA, *L'uso del credit scoring algoritmico nella valutazione del merito creditizio*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2025, 213 ss.

Riproduzione riservata

4. Il certificato dei carichi fiscali: elemento tipico, non adempimento formale

La soluzione adottata è equilibrata e, a parere di chi scrive, condivisibile. Un obbligo generale di acquisire il certificato avrebbe trasformato la valutazione del merito creditizio in una sequenza di adempimenti formali, con il rischio di spostare il giudizio dalla sostanza dell'istruttoria al possesso di un documento. All'opposto, l'esclusione generalizzata dell'obbligo avrebbe consentito alla banca di trincerarsi dietro bilanci formalmente regolari anche quando la natura e l'entità del finanziamento imponevano un controllo ulteriore.

La Corte individua così il certificato come elemento *tipico* dell'istruttoria, la cui mancanza va giustificata, non come requisito *necessario*. I fattori elencati per ritenerlo superfluo possono essere tradotti in criteri operativi: l'esistenza di un rapporto risalente e monitorato; un importo contenuto rispetto alla dimensione dell'impresa; le condizioni del credito; l'andamento fisiologico degli altri rapporti con la stessa banca. Il riferimento al «contesto in cui lo stesso fu concesso», nel caso di un mutuo erogato nel luglio 2020, apre peraltro una questione delicata, su cui si tornerà (§ 8).

Va sottolineato che l'ordinanza non attenua il rigore della sentenza n. 19262: ne è il necessario complemento. Quella pronuncia aveva censurato l'affermazione per cui la banca non sarebbe mai tenuta a chiedere il certificato se i bilanci non presentano anomalie; questa censura l'affermazione speculare. Il risultato è uno standard che si misura sul singolo rapporto e che, per ciò stesso, rende decisiva la prova delle concrete modalità dell'istruttoria.

5. Il riparto dell'onere della prova in sede di verifica

È proprio sul piano probatorio che la decisione produce le conseguenze più rilevanti per la pratica delle procedure. In sede di verifica del passivo la banca è attrice in senso sostanziale e deve provare il proprio credito; l'abusiva concessione è invece eccepita dal curatore come fatto impeditivo o, nella prospettiva

risarcitoria, come fonte di un controcredito. Secondo la regola dell'art. 2697, comma 2, c.c., il relativo onere dovrebbe gravare sulla procedura: nel senso che l'eccezione della curatela va qualificata come eccezione riconvenzionale, con la conseguenza che le spetta la medesima prova che le incomberebbe in un giudizio di merito, si è espressa la giurisprudenza di merito[7].

L'ordinanza, tuttavia, chiede al giudice di apprezzare «le eventuali concrete ragioni per cui la banca ha ritenuto attendibili» i dati di bilancio, ossia le ragioni per cui quella impresa fu considerata affidabile. Si tratta di circostanze interamente interne alla sfera della banca: la pratica di fido, la delibera, le verifiche svolte, le informazioni acquisite da banche dati e da terzi. Ne deriva, di fatto, un onere di allegazione e di produzione a carico dell'istituto, coerente con il principio di vicinanza della prova[8]. Il curatore dovrà dimostrare lo stato di crisi conclamata al momento dell'erogazione e la sua riconoscibilità; la banca, per sottrarsi alla qualificazione di colpa, dovrà documentare l'istruttoria compiuta e le ragioni dell'affidamento riposto nei dati del cliente.

In questa prospettiva la pratica di fido diventa il documento centrale del giudizio di opposizione allo stato passivo. Il curatore che intenda sollevare l'eccezione farà bene a chiederne l'esibizione già in fase di verifica e, in caso di rifiuto, a sollecitare i poteri istruttori del tribunale, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

6. Responsabilità e nullità: il ruolo della colpa grave nel reato-contratto

L'ordinanza non si pronuncia sulla nullità del mutuo, dichiarata dal Tribunale sulla base di un principio di ordine pubblico economico. La questione, però, era già stata definita dalla Prima Sezione nelle pronunce del giugno 2026: la violazione delle regole di prudente gestione bancaria è fonte di

[7] Trib. Ancona, 2 febbraio 2024, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 7 marzo 2024.

[8] Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533.

responsabilità per l'aggravamento del dissesto, ma non determina la nullità del contratto, salvo che si accerti incidentalmente una condotta delittuosa, rilevante ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., ovvero un intento predatorio del finanziatore[9]. Alla luce di questo orientamento, difficilmente il giudice del rinvio potrà riproporre la tesi della nullità «virtuale» per contrasto con l'ordine pubblico economico.

La nullità resta possibile per la via del reato-contratto. Secondo l'indirizzo consolidatosi a partire da Cass. n. 26248 del 2024 e ribadito nel 2025 e nel 2026, il giudice della verifica accerta incidentalmente l'esistenza di un fatto di bancarotta semplice dell'imprenditore, cui abbia concorso come *extraneus* il funzionario bancario che, nell'istruttoria, abbia agito con l'elemento soggettivo richiesto dal reato, con riguardo all'aggravamento del dissesto e sempre che vi sia nesso causale tra erogazione e aggravamento[10]. L'accertamento può fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti e si estende al cessionario del credito, che lo acquista con i vizi del titolo[11]. Nullità del contratto e irripetibilità delle somme vanno però tenute distinte. La prima riguarda la validità del negozio; la seconda richiede un accertamento ulteriore, cioè che la prestazione della banca sia essa stessa contraria al buon costume ai sensi dell'art. 2035 c.c. Cass. n. 7134/2026 ha ravvisato tale contrarietà nell'erogazione

[9] Cass., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19276 (con rinvio al Tribunale di Como); Cass., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19299 (su decreto del Tribunale di Napoli); Cass., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19302, che richiama anche Cass., n. 16706/2020, n. 4376/2024 e n. 3174/2026.

[10] Cass., sez. I, 8 ottobre 2024, n. 26248, relativa a un mutuo del giugno 2020 garantito dal Fondo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), d.l. n. 23 del 2020; la sintesi dell'indirizzo, con l'indicazione delle numerose conformi del 2025, è in Cass., n. 19276/2026, cit., § 10, che indica, a titolo di esempio, la bancarotta semplice di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4, e 224, n. 2, l. fall. Su Cass. n. 26248/2024 v. M. NICOLETTI, *Nullità virtuale, valutazione del merito creditizio e violazione di norme penali alla luce di Cass. n. 26248/2024*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 30 gennaio 2025.

[11] Cass., sez. I, 25 agosto 2026, n. 24754, con nota di S. SISIA, *Abusiva concessione di credito: tutela risarcitoria, nullità del reato-contratto e poteri di indagine del giudice e del tribunale*, in *IUS Crisi d'impresa*, 2 novembre 2026.

a un'impresa già in stato di decozione che le consenta di ritardare l'apertura della procedura incrementandone l'esposizione debitoria, quale condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza delle relazioni di mercato; e ha precisato che il contratto nullo può essere soggetto anche all'irripetibilità ove si ravvisino prestazioni dettate da finalità immorali[12]. La *soluti retentio* presuppone dunque la valutazione del carattere riprovevole della specifica operazione, del suo collegamento con il ritardo nell'apertura della procedura e dell'aggravamento del dissesto; non consegue, indistintamente, a ogni ipotesi di nullità del finanziamento. In mancanza, la nullità lascia spazio alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., purché la banca ne abbia fatto domanda (ciò che, nel caso deciso, il Tribunale aveva escluso).

Qui emerge un profilo che merita di essere evidenziato. La fattispecie di riferimento, oggi l'art. 323, comma 1, lett. d), CCII (già art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.), punisce l'imprenditore che «ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa»[13]. Il titolo soggettivo è dunque, almeno in parte, colposo; e la giurisprudenza penale più recente misura la colpa grave proprio sullo standard di diligenza esigibile, ritenendo sufficiente uno scostamento netto e significativo dagli obblighi imposti. Ne segue che il discrimine tra la mera

[12] Cass., sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134, con nota di F. CESARE, *Irripetibile il finanziamento concesso abusivamente all'impresa in stato di decozione*, in *IUS Crisi d'impresa*, 22 aprile 2026; sul rapporto tra concessione abusiva, nullità del finanziamento e irripetibilità per contrarietà al buon costume, S. AMBROSINI, *La nullità del finanziamento all'impresa decotta: dalla Cassazione un «avviso ai naviganti»*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 13 maggio 2026.

[13] Cass. pen., sez. V, 7 maggio 2026 (dep. 9 giugno 2026), n. 21188, secondo cui la colpa grave va parametrata allo standard di diligenza esigibile (art. 1176, comma 2, c.c.) e può essere integrata da uno scostamento «netto e significativo» dagli obblighi imposti, senza che la violazione debba essere abnorme o macroscopica; la stessa pronuncia precisa che l'aggravamento del dissesto consiste nel deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa e non nel solo aumento di alcune poste passive (richiamando Cass. pen., sez. V, n. 27634/2019).

Riproduzione riservata

responsabilità e la nullità non coincide con quello tra colpa e dolo: anche una colpa qualificata del funzionario, se integra il concorso nel reato, può travolgere il contratto. E la misura di quella colpa è data proprio dallo standard istruttorio che l'ordinanza in commento contribuisce a definire.

Lo standard di diligenza delineato dalla Corte diventa così la chiave di entrambi i piani: decide della responsabilità risarcitoria e, indirettamente, della validità del contratto. È un esito che impone cautela. L'accertamento incidentale di un concorso colposo dell'*extraneus* nella bancarotta richiede che il giudice civile ricostruisca con rigore l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato e le modalità del concorso; la stessa giurisprudenza di legittimità ha cassato decisioni che si erano limitate ad affermarlo senza tratteggiarne i presupposti[14].

7. L'eccezione di compensazione del curatore

Anche il secondo argomento del Tribunale, l'eccezione riconvenzionale di compensazione, resta assorbito. Il tema richiede di distinguere due piani. Il primo è la possibilità per il curatore di agire contro la banca per il risarcimento del danno arrecato al patrimonio della società dall'abusiva concessione, in un autonomo giudizio di cognizione: possibilità ormai pacifica[15]. Il secondo è la possibilità di opporre subito quel credito in compensazione nel procedimento di verifica, così da paralizzare l'ammissione della banca. Su questo secondo piano i limiti sono assai più stringenti.

La compensazione in sede concorsuale (art. 155 CCII) presuppone anzitutto che entrambi i crediti siano anteriori all'apertura della procedura, requisito di regola soddisfatto. Ma presuppone anche le condizioni dell'art. 1243 c.c.: la

[14] Cass., n. 26248/2024, cit., che ha cassato il decreto per motivazione al di sotto del «minimo costituzionale», non avendo il tribunale tratteggiato né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato, né le modalità del concorso della banca quale *extraneus*.

[15] Sulla legittimazione del curatore a far valere il danno arrecato al patrimonio della società dall'abusiva concessione di credito, Cass., n. 18610/2021, cit.

compensazione legale richiede crediti liquidi ed esigibili; quella giudiziale ammette un controcredito non ancora liquido, purché di facile e pronta liquidazione, ma ne presuppone pur sempre la certezza. Cass. n. 19288/2026, pronunciando su un altro decreto del Tribunale di Napoli, ha ribadito che, se l'esistenza del controcredito è controversa nel medesimo giudizio o in altro già pendente, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure giudiziale, né sospendere la decisione sul credito principale; la compensazione giudiziale è possibile solo quando il controcredito è certo e ne manca soltanto la liquidazione, facile e pronta[16].

Il controcredito da abusiva concessione difficilmente presenta questi caratteri al momento della verifica: la sua esistenza dipende dall'accertamento della colpa della banca, del nesso causale e dell'aggravamento del dissesto, cioè proprio dalle questioni su cui le parti si contrappongono. Non basta, quindi, che il curatore deduca il danno e ne indichi i possibili criteri di determinazione. A ciò si aggiunge il profilo del *quantum*. Il decreto napoletano aveva ritenuto il danno «almeno pari al finanziamento effettivamente erogato»; la Prima Sezione, esaminando un altro decreto dello stesso Tribunale costruito su questo schema, ha giudicato apparente la motivazione che afferma l'esistenza del controcredito senza indicarne gli elementi costitutivi nell'*an* e nel *quantum*[17]. Il danno da abusiva concessione non coincide con l'importo erogato, che è entrato nel patrimonio della società, ma con l'aggravamento del dissesto causalmente riconducibile alla prosecuzione dell'attività resa possibile dal finanziamento: va ricostruito su parametri verificabili, come l'incremento del passivo, la differenza tra i patrimoni netti alle diverse date e il nuovo indebitamento[18], e

[16] Cass., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19288, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 22 giugno 2026, che richiama Cass., sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225, e Cass., 18 ottobre 2024, n. 27113.

[17] Cass., n. 19299/2026, cit., § 11.

[18] Cass., n. 19302/2026, cit., ove la curatela aveva indicato quali parametri lo sbilancio tra attivo e passivo, la differenza tra i patrimoni netti e il nuovo indebitamento.

non si esaurisce nell'aumento di alcune poste passive (v. *supra*, nota 13).

Ne deriva un'indicazione operativa precisa. L'eccezione di compensazione è uno strumento residuale, utilizzabile quando il controcredito sia già accertato o comunque certo e resti da liquidare. Negli altri casi lo strumento corretto è l'azione risarcitoria autonoma, mentre nel procedimento di verifica il curatore potrà far valere le difese che incidono direttamente sul titolo della banca: la nullità da reato-contratto e, ricorrendone i presupposti, l'irripetibilità ex art. 2035 c.c.

8. Garanzia pubblica e contesto emergenziale

Resta da considerare il riferimento al «contesto» dell'erogazione. Il mutuo era stato concesso nel luglio 2020, nel pieno delle misure straordinarie di sostegno alla liquidità. Si potrebbe essere tentati di leggervi un'attenuazione dello standard: l'urgenza delle misure e la loro finalità avrebbero giustificato un'istruttoria più snella.

La lettura non convince. La disciplina emergenziale aveva semplificato l'accesso alla *garanzia*, non la valutazione del *credito*: per le operazioni ordinarie la garanzia del Fondo era concessa senza applicazione del modello di valutazione del Fondo stesso[19], sicché l'istruttoria della banca restava l'unico filtro effettivo sul merito creditizio. La Prima Sezione lo aveva già affermato per i finanziamenti di importo minore, integralmente garantiti, di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), d.l. n. 23 del 2020: è la garanzia, non il finanziamento, a essere dichiarata non soggetta a valutazione, e i doveri di diligenza della banca restano fermi[20]. A maggior ragione ciò vale per un mutuo di 500.000 euro.

[19] Art. 13, comma 1, lett. g), d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, nel testo applicabile *ratione temporis* (il termine è stato poi più volte prorogato): «la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione» previsto dalle condizioni di ammissibilità del Fondo.

[20] Cass., n. 26248/2024, cit., § 3.1.

Il contesto, dunque, può rilevare in concreto (ad esempio per la difficoltà di ottenere tempestivamente documentazione aggiornata), ma non come esimente generale. Né la presenza della garanzia pubblica riduce l'attenzione richiesta: nel giudizio definito dalla sentenza n. 19262 la curatela aveva indicato proprio il coinvolgimento di risorse pubbliche come ragione di una maggiore cautela, e la Corte ne ha accolto il motivo. Resta sullo sfondo, non affrontata dall'ordinanza, la posizione del Fondo e dei soggetti che a esso subentrano dopo l'escussione: un profilo che le vicende napoletane hanno già portato all'esame della Corte[21] e che è destinato a incidere sulla ripartizione effettiva del costo delle erogazioni abusive.

9. Conclusioni operative

L'ordinanza n. 29293 del 2026 non introduce un principio nuovo, ma chiude il cerchio aperto dalla sentenza n. 19262: lo standard istruttorio della banca non si esprime in regole fisse, ma in una valutazione del singolo rapporto alla luce di fonti normative e di prassi di vigilanza. Per chi opera nelle procedure se ne possono trarre alcune indicazioni.

Per il curatore: l'eccezione di abusiva concessione va costruita sullo stato di crisi riconoscibile al momento dell'erogazione e sulla carenza dell'istruttoria, chiedendo l'esibizione della pratica di fido; la nullità va invocata solo quando si possano allegare in modo specifico gli elementi del concorso nel reato; la compensazione può essere opposta solo se il controcredito è certo; altrimenti il danno va fatto valere con un'azione risarcitoria autonoma, nella quale andrà quantificato senza identificarlo con l'importo erogato.

[21] Cass., n. 19302/2026, cit., relativa ai crediti insinuati dal soggetto subentrato al gestore della garanzia pubblica e ammessi in privilegio dal Tribunale di Napoli. Sulle peculiarità dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, sulla responsabilità della banca per concessione abusiva di credito e sulle conseguenze concorsuali dell'escussione della garanzia, L. PANZANI, *Note sulle questioni relative alla garanzia pubblica dei finanziamenti alle imprese*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 22 giugno 2026, spec. §§ 1 e 3.

Per il giudice delegato e il tribunale: occorre evitare affermazioni generali, in un senso o nell'altro, sulla necessità di singoli documenti, e motivare sulle ragioni per cui, nel caso concreto, l'affidamento della banca nei dati del cliente fosse o non fosse giustificato.

Per le banche: la tracciabilità dell'istruttoria diventa decisiva. Non basta aver acquisito i bilanci; occorre poter dimostrare perché li si è ritenuti attendibili, e perché ulteriori verifiche, come la richiesta del certificato dei carichi fiscali, siano state giudicate superflue.

Riproduzione riservata